

STATUTI

Premessa

Al fine di semplificarne la leggibilità, gli Statuti sono redatti solo nella forma maschile. Naturalmente i testi concernono anche le donne.

A. Nome, sede sociale e scopi

Art. 1. Nome

Sotto il nome „SCR - Associazione svizzera di conservazione e restauro“ è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).

Art. 2. Sede sociale

L'Associazione ha la sua sede sociale nel luogo dell'amministrazione.

Art. 3. Scopi

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) sostegno di tutti gli sforzi volti alla protezione e conservazione professionale dei beni artistici e culturali
- b) promozione della qualifica professionale e di idonei centri di formazione e di formazione continua
- c) collaborazione a livello nazionale e internazionale con altri specialisti, gruppi e organizzazioni che perseguono gli stessi scopi
- d) salvaguardia e promozione degli interessi etici e sociali della professione.

B. Adesione, obblighi e diritti dei soci

Art. 4. Categorie di soci

L'adesione in qualità di soci all'Associazione è aperta a persone fisiche e giuridiche. L'adesione all'Associazione avviene nel quadro di una delle seguenti categorie di soci, conformemente alle condizioni di ammissione previste nell'art. 5. Per le singole categorie di soci valgono differenti diritti dei soci.

L'adesione di persone fisiche è aperta nelle seguenti categorie di soci:

- a) Conservatore-Restauratore SCR (conformemente alle direttive della „European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations“, E.C.C.O.)

- b) Collaboratori in conservazione SCR
- c) Socio onorario
- d) Socio in formazione

L'adesione di persone giuridiche e fisiche è aperta nella seguente categoria di soci:

- e) Socio corrispondente

Art. 5. Condizioni di ammissione

Per le singole categorie di soci valgono le seguenti condizioni di ammissione:

- a) Possono diventare Conservatori-Restauratori SCR le persone che dispongono di un diploma di un istituto superiore in Conservazione-Restaurazione riconosciuto dalla SCR o dalla E.C.C.O. (European Qualification Framework EQF Level 7)
- b) Possono diventare Collaboratori in conservazione SCR le persone che sono in grado di presentare un diploma di „Bachelor of Arts in Conservation“ di un istituto superiore riconosciuto dalla „European Network for Conservation-Restoration Education“ (ENCoRE), dalla E.C.C.O., risp. dalle sue associazioni di soci. (EQF Level 6)
- c) Su proposta scritta di un socio con diritto di voto o del Comitato esecutivo, l'Assemblea generale può nominare dei Soci onorari.
- d) Possono diventare Soci in formazione le persone che si trovano in fase di formazione presso un istituto superiore riconosciuto dalla ENCoRE, dalla E.C.C.O., risp. dalle sue associazioni di soci, o che stanno portando a termine un periodo di tirocinio in preparazione a tale formazione. Chi dopo la conclusione della formazione riconosciuta non chiede l'ammissione quale Conservatore-Restauratore SCR o quale Collaboratore in conservazione SCR e non viene ammesso come tale, perde la possibilità di aderire in qualità di socio.
- e) Possono diventare Soci corrispondenti:

1. chi esercita all'estero la professione principale di Conservatore-Restauratore e risponde ai criteri definiti per il Conservatore-Restauratore SCR.
2. chi, per la sua attività professionale, contribuisce a promuovere gli scopi dell'Associazione e manifesta interesse ad avere contatti con essa.

Chi opera in Svizzera quale Conservatore-Restauratore non può diventare Socio corrispondente.

L'Assemblea generale può, in casi eccezionali e su richiesta del Comitato esecutivo, concedere deroghe dalle condizioni di ammissione, nella misura in cui il richiedente è in grado di dimostrare di avere qualifiche professionali eccellenti.

Non sussiste alcun diritto all'adesione in qualità di socio.

Art. 6. Procedura d'ammissione

Il Comitato esecutivo decide in merito all'ammissione dei soci e al passaggio di un socio da una categoria all'altra.

L'Assemblea generale decide, su richiesta del Comitato esecutivo, in merito all'adesione dei soci in dipendenza dell'applicazione della clausola d'eccezione di cui all'art. 5 cpv. 2. Questo vale per analogia anche per il passaggio da una categoria di soci all'altra.

Art. 7. Obblighi

I soci sono tenuti a conformarsi a quanto previsto dagli Statuti e alle decisioni degli organi dell'Associazione. I soci delle categorie „Conservatore-Restauratore SCR“, „Collaboratori in conservazione SCR“ e „Soci in formazione“ sono tenuti a mantenere un comportamento conforme al codice di etica professionale. Ogni socio deve tutelare gli interessi, gli scopi e la reputazione dell'Associazione.

Art. 8. Diritti

1) *Diritti di proposta, di nomina e di voto*

Ogni socio ha diritto di presentare proposte e di iscrivere un oggetto nell'ordine del giorno.

I soci delle categorie di soci „Conservatore-Restauratore SCR“ e „Soci onorari“ dispongono di un diritto di voto illimitato e di un diritto attivo e passivo di elezione.

„I soci della categoria di soci „Collaboratori in conservazione SCR“ dispongono di un diritto di voto e di elezione limitato:

- non possono votare sulle modifiche degli Statuti;
- non possono votare sull'ammissione di soci nella categoria di soci „Conservatori-Restauratori SCR“;
- non possono essere nominati Presidente dell'Associazione;
- possono essere nominati nel Comitato esecutivo, la cui maggioranza, però, deve essere costituita da soci delle categorie „Conservatore-Restauratore SCR“ o „Soci onorari“.

2) *Utilizzo della denominazione SCR*

Solo i soci delle categorie di soci „Conservatore-Restauratore SCR“ e „Collaboratori in conservazione SCR“ hanno il diritto di utilizzare pubblicamente la denominazione SCR.

Art. 9. Dimissioni

Le dimissioni dall'Associazione vengono formalizzate mediante l'invio al Comitato esecutivo di una dichiarazione scritta ed hanno effetto alla fine del relativo anno civile.

Art. 10. Espulsione

Il Comitato esecutivo decide, dopo aver ascoltato il socio interessato dal provvedimento, in merito all'espulsione dei soci:

- a) che per leggerezza o ripetutamente violano gli Statuti, il codice di etica professionale o le decisioni dell'Associazione;
- b) che con il loro comportamento nuociono agli interessi dell'Associazione o a uno dei suoi soci;
- c) il cui comportamento non è più compatibile con l'immagine e la reputazione dell'Associazione;
- d) che malgrado ripetuti richiami non hanno versato la quota annua entro il 31.12. dello stesso anno.

Se un socio viene espulso, deve essere informato della decisione mediante lettera raccomandata.

Il socio può fare ricorso contro questa espulsione entro il termine di 30 giorni, inoltrando la sua opposizione scritta al Segretariato/Comitato esecutivo.

La quota annua da saldare dovrà essere versata entro questo termine. Fino alla decisione definitiva i diritti di socio dell'interessato sono sospesi.

C. Organi dell'Associazione

Art. 11. Gli organi dell'Associazione

- a) Assemblea generale
- b) Comitato esecutivo
- c) Ufficio di revisione

Art. 12. Assemblea generale

L'Assemblea generale ha, in qualità di organo supremo, le seguenti funzioni:

- a) elegge il Comitato esecutivo e il Presidente
- b) nomina l'Ufficio di revisione
- c) approva il rapporto annuale
- d) approva il conto annuale e prende atto del rapporto dei revisori

- e) approva l'operato del Comitato esecutivo
- f) fissa la quota annua e la tassa d'ammissione
- g) nomina i Soci onorari
- h) delibera sulle proposte dei soci e del Comitato esecutivo
- i) delibera sulle modifiche degli Statuti
- j) delibera sui Regolamenti elaborati dal Comitato esecutivo dando o meno la sua approvazione
- k) delibera sullo scioglimento dell'Associazione
- l) delibera sull'ammissione dei soci nel quadro di quanto previsto dall'art. 5 cpv. 2 e sull'esclusione dei soci in caso di un ricorso in conformità a quanto previsto dall'art. 10 cpv. 3

Art. 13. Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno.

La convocazione, con l'ordine del giorno, va effettuata almeno due settimane prima della data prevista dell'Assemblea.

Ogni Assemblea generale regolarmente convocata può, nella misura in cui non è diversamente stabilito dagli Statuti, deliberare sulle trattande all'ordine del giorno indipendentemente dal numero dei presenti.

Art. 14. Assemblea generale straordinaria

Se necessario, il Comitato esecutivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria. Il Comitato esecutivo è tenuto a convocarla quando almeno un quinto dei soci ne fa richiesta scritta. Per quanto riguarda la convocazione, vale per analogia quanto previsto dall'art. 13 cpv. 2.

Se non è possibile la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, il Comitato esecutivo può, in casi urgenti, attuare una votazione mediante lettera circolare. Il risultato equivale ad una decisione dell'Assemblea generale.

Art. 15. Mozioni e delibera

Le mozioni dei soci devono essere inoltrate al Presidente al più tardi 8 settimane prima dell'Assemblea generale.

Se non è altrimenti previsto dagli Statuti, le delibere sono prese a maggioranza relativa degli aventi diritto di voto presenti. L'Assemblea decide se la votazione deve avvenire per voto palese o segreto. Il Presidente determina il risultato finale in caso di parità dei voti.

Sugli argomenti in discussione e sulle mozioni può essere presa una decisione definitiva solo se detti argomenti e mozioni sono inclusi nell'ordine del giorno.

Art. 16. Comitato esecutivo

1) *Composizione*

Il Comitato esecutivo è composto da almeno tre membri:

- a) Presidente
- b) Cassiere
- c) Assessore

2) *Durata in carica*

La durata in carica dei membri del Comitato esecutivo è di due anni. È ammessa una seconda rielezione. Se uno dei membri del Comitato esecutivo è eletto Presidente, egli ha a disposizione, indipendentemente dalla precedente durata di appartenenza al Comitato esecutivo, tre periodi di mandato, ciascuno dei quali di 2 anni, come Presidente. L'elezione ha luogo sempre nell'anno dispari; anche i supplenti devono essere nuovamente eletti.

La destituzione del Comitato esecutivo o di un suo singolo membro è possibile, per motivi gravi, su proposta dell'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi.

3) *Delibera*

Per deliberare è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo può deliberare validamente anche a mezzo di lettera circolare, ma ogni membro ha il diritto di richiedere che l'argomento sia trattato nel corso di una seduta.

4) *Competenze*

Il Comitato esecutivo è competente per tutte le attività riguardanti l'Associazione, a meno che esse non siano espressamente riservate ad un altro organo. Il Comitato esecutivo ha in particolare le seguenti competenze:

- a) esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale
- b) convocazione dell'Assemblea generale
- c) diritto di proposta all'Assemblea generale
- d) rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno
- e) amministrazione del patrimonio dell'Associazione
- f) ammissione o rifiuto di nuovi soci nella procedura ordinaria, proposta di conferma o di rifiuto delle domande di ammissione all'attenzione dell'Assemblea generale in base al Regolamento d'eccezione
- g) nomina di delegati

- h) impiego di Commissioni di lavoro in conformità a quanto previsto dall'art. 18.
- i) elaborazione dei Regolamenti, che necessitano tuttavia dell'approvazione dell'Assemblea generale.

Art. 17. Ufficio di revisione

L'Assemblea generale nomina ogni due anni un Ufficio di revisione. È possibile la rinomina.

L'Ufficio di revisione è tenuto a verificare i conti dell'Associazione e a presentare all'Assemblea generale un rapporto scritto.

Art. 18. Commissioni di lavoro

Per lo svolgimento dei compiti di cui l'Associazione deve occuparsi ai sensi dell'art. 3, il Comitato esecutivo può impiegare delle Commissioni. Egli descrive e delimita la tematica dei compiti da svolgere e le competenze necessarie a tale scopo. Le Commissioni rendono conto al Comitato esecutivo; l'AG viene regolarmente informata sul lavoro svolto dalle Commissioni.

Art. 19. Delegati

Per tutelare gli interessi dell'Associazione ai sensi dell'art. 3, il Comitato esecutivo può nominare dei delegati.

Art. 20. Cariche onorifiche e spese

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche.

Le spese e i costi sopportati per la tutela degli interessi dell'Associazione possono essere rimborsati dalla Cassa dell'Associazione su richiesta individuale e dopo verifica delle relative ricevute.

L'ammontare dell'indennizzo da versare viene stabilito dal Comitato esecutivo, come pure l'ammontare degli onorari per prestazioni di servizi straordinarie.

D. Anno d'esercizio e finanze

Art. 21. Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

Art. 22. Responsabilità e diritto

Gli impegni e i debiti dell'Associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Un socio uscente perde ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 23. Mezzi finanziari

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- a) quote annue dei soci
- b) tasse d'ammissione
- c) contributi volontari e altre elargizioni.

Art. 24. Quote annue

I soci della categoria „Soci onorari“ sono esentati dal versamento della quota annua.

I membri del Comitato esecutivo sono esentati dal versamento della quota annua per la durata del loro mandato.

Art. 25. Tasse d'ammissione

I soci che vengono ammessi in base al Regolamento d'eccezione nelle categorie „Conservatore-Restauratore SCR“ o „Collaboratori in conservazione SCR“ sono tenuti a versare, oltre alla quota annua ordinaria, anche una tassa d'ammissione una tantum.

E. Modifiche degli Statuti

Art. 26.

La revisione degli Statuti avviene su proposta del Comitato esecutivo o su richiesta scritta di un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Una delibera viene presa dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi.

F. Scioglimento dell'Associazione

Art. 27.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo con il consenso di almeno i tre quarti di tutti i soci aventi diritto di voto (votazione prima di avviare un'azione comune).

La liquidazione viene attuata dal Comitato esecutivo.

Su proposta del Comitato esecutivo, l'Assemblea generale decide sull'utilizzazione degli attivi disponibili, tenendo conto degli scopi

dell'Associazione.

G. Disposizioni finali

Art. 28.

Gli Statuti sono redatti in lingua tedesca e tradotti in francese e italiano. In caso di dubbi fa fede il testo tedesco.

Art. 29.

Nei casi non contemplati dagli Statuti, trovano applicazione le disposizioni del Codice civile svizzero (CCS).

Art. 30.

I presenti Statuti sono quelli dell'11 maggio 1979, incluse le modifiche del 12 aprile 1986, 3 giugno 1989, le revisioni parziali del 16 giugno 1990, del 18 giugno 1994, dell'8 maggio 1999, del 5 settembre 2008 e la revisione parziale del 19 maggio 2011 e 8 maggio 2018.